

REGOLAMENTO DEL TIROCINIO PROFESSIONALE

Articolo 1 (Definizioni)

Ai fini del presente regolamento s'intende per ‘tirocinante’ o 'praticante' chi sta svolgendo l'iter formativo previsto dall'art. 40 e ss. Legge 31 dicembre 2012 n. 247, dal D.M. 17 marzo 2016 n. 70 e dal D.M. 9 febbraio 2018 n. 17 e norme ad esse collegate; si intende per 'dominus' l'avvocato che accoglie il praticante presso il proprio studio per gli effetti della pratica e si assume gli obblighi previsti dalla normativa e dal presente regolamento.

Il dominus dev'essere iscritto all'albo degli avvocati da almeno cinque anni e non gli è consentito di far svolgere a più di tre praticanti contemporaneamente il tirocinio presso di sé, salva motivata autorizzazione rilasciata dal Consiglio dell'Ordine.

Articolo 2 (Iscrizione nel registro dei praticanti)

Ai sensi dell'art. 40 e ss. Legge 31 dicembre 2012 n. 247 e s.m. chi intende iscriversi per la prima volta nel Registro speciale dei praticanti avvocati presenta domanda scritta al Consiglio dell'Ordine presso il Tribunale nel cui circondario egli ha il domicilio. Il dominus presso cui svolgerà la pratica deve essere iscritto al medesimo Consiglio dell’Ordine.

Alla domanda deve essere allegata la dichiarazione di cui al successivo articolo 5 ed i documenti previsti dalla normativa vigente. Inoltre, in considerazione del disposto di cui all’art. 41 co 4 Legge 31 dicembre 2012 n. 247 l’aspirante praticante deve, altresì, allegare, una dichiarazione con la quale il medesimo indica se svolge attività lavorativa o qualsiasi altra attività retribuita a carattere continuativo, altra pratica professionale o frequenti corsi post-universitari. In caso di impiego in attività lavorativa o altra attività retribuita l’aspirante praticante deve informarne il Consiglio fornendo indicazioni sulla tipologia della stessa, sugli orari e le modalità di svolgimento del lavoro. Il Consiglio procede alle verifiche di cui all’art. 2 del D.M. 17 marzo 2016 n.70 all’esito delle quali, ove ne ricorrano i presupposti, dispone il diniego dell’iscrizione nel registro dei praticanti ai sensi della predetta norma. In caso di svolgimento di altra pratica professionale o di frequenza di corsi post-universitari l’aspirante praticante deve informarne il Consiglio indicando orari e modalità; il Consiglio procede alle verifiche di compatibilità con l’esecuzione del tirocinio forense assumendo i provvedimenti necessari.

Articolo 3 (specificazioni in ordine alla portata applicativa dell’art. 41 co 4 Legge 247/2012 e conseguenti oneri comunicativi in capo ai praticanti)

Fermo restando i limiti dettati da specifiche ragioni di conflitto di interesse, la possibilità di svolgere contemporaneamente tirocinio ed attività di lavoro subordinato pubblico e privato sussiste in capo a tutti i praticanti ivi compresi, quindi, i praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo.

Conseguentemente, il praticante (semplice o abilitato al patrocinio sostitutivo) deve informare il Consiglio in caso di impiego in attività lavorativa o altra attività retribuita fornendo, al contempo, indicazioni sulla tipologia, sul datore di lavoro, sulla sede, sugli orari e sulle modalità di svolgimento. Il praticante deve comunicare immediatamente al Consiglio ogni notizia relativa a nuove attività lavorative e a mutamenti delle modalità di svolgimento delle medesime, anche in relazione agli orari. Il Consiglio procede alle verifiche di cui all'art. 2 del D.M. 17 marzo 2016 n.70 all'esito delle quali, ove ne ricorrano i presupposti, dispone la cancellazione dal registro dei praticanti ai sensi della predetta norma; il Consiglio procede alle verifiche di compatibilità con l'esecuzione del tirocinio forense assumendo i provvedimenti necessari.

Articolo 4 (Durata e interruzione del tirocinio)

La durata del tirocinio è stabilita in diciotto mesi, decorrenti dall'iscrizione nel Registro dei praticanti ai sensi dell'art. 41 Legge 31 dicembre 2012 n. 247.

Il compimento del tirocinio deve avere carattere continuativo.

L'interruzione del tirocinio per un periodo pari o superiore a sei mesi comporta la cancellazione dal Registro dei praticanti salvo il verificarsi di una delle ipotesi tassative previste dal comma 2 dell'art. 7 del D.M. 17 marzo 2016 n. 70. Resta salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione al Registro qualora ricorrano i requisiti previsti dalla Legge n. 247/2012.

L'interruzione del tirocinio per un periodo inferiore a sei mesi ma superiore ad un mese può trovare giustificazione in altri motivi di carattere personale che saranno di volta in volta valutati dal Consiglio dell'Ordine.

Il praticante che voglia interrompere il tirocinio presenta, previamente e tempestivamente, domanda documentando le ragioni ed il Consiglio si pronuncia ai sensi del già citato art. 7 del D.M. 17 marzo 2016 n.70. In caso di accoglimento dell'istanza il tirocinio è sospeso dalla data di presentazione della richiesta e il relativo periodo non verrà conteggiato ai fini del computo complessivo della pratica.

Articolo 5 (Le attività del tirocinio)

Il tirocinio si articola nello svolgimento della pratica secondo una delle tipologie di cui all'art. 41 commi 6,7 e 8 Legge 31 dicembre 2012 n. 247 (presso uno o più avvocati, l'Avvocatura Stato, l'Ufficio legale di Enti Pubblici, gli Uffici Giudiziari).

Articolo 6 (Lo svolgimento della pratica)

Articolo 6.1 (Dichiarazione e responsabilità del dominus)

Il dominus presenta al Consiglio dell'Ordine una dichiarazione, con la quale:

a. si impegna a garantire la formazione del praticante consentendogli l'esame delle pratiche e l'utilizzo dei beni strumentali dello studio;

b. si impegna a non impiegare il praticante esclusivamente in mansioni esecutive e comunque non congruenti con le esigenze di apprendimento e formazione professionale;

c. si impegna a verificare l'esattezza delle annotazioni contenute nel libretto della pratica e di tutte le attestazioni rilevanti ai fini della pratica;

d. deve fornire al praticante un idoneo ambiente di lavoro e, fermo l'obbligo del rimborso delle spese, riconoscergli, dopo il primo semestre di pratica, un compenso adeguato, tenuto conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio, come previsto dall'art. 40 del codice deontologico forense;

e. indica le generalità degli eventuali altri suoi tirocinanti e, se del caso, motiva l'esigenza di superare il previsto limite massimo di tre;

f. specifica se trattasi di attività svolta in forma associata indicando i nominativi degli altri professionisti.

Il mancato rispetto degli obblighi assunti con tale dichiarazione integra violazione dei principi deontologici ed è fonte di responsabilità disciplinare

Articolo 6.2 (Libretto della pratica)

Il praticante deve annotare sul libretto della pratica l'attività svolta di semestre in semestre, per la durata di diciotto mesi il cui termine decorre dalla data della delibera d'iscrizione nel registro dei praticanti.

Sul libretto dovranno essere annotate:

• le udienze del dominus o degli altri avvocati dello studio alle quali il praticante abbia effettivamente partecipato. Se, per completare il numero delle udienze richieste, il praticante dovesse presenziare ad udienze di avvocati non facenti parte dello studio dove svolge la pratica, è necessario che ottenga il consenso del difensore e che della circostanza, che dev'essere annotata sul libretto, sia dato atto nel verbale;

• gli atti giudiziali e stragiudiziali, nel numero minimo di cinque, alla cui redazione il praticante abbia partecipato;

Il libretto dev'essere sottoscritto dal praticante e dal dominus presso il quale la pratica è svolta.

Articolo 6.3 (Annotazioni delle udienze)

Le udienze registrate nel libretto devono essere almeno venti per ogni semestre, escluse quelle di mero rinvio. Sono di mero rinvio le udienze nelle quali non è svolta alcuna attività difensiva. Non è consentito annotare più di due udienze nello stesso giorno.

Le predette udienze nel limite di tre per semestre potranno riguardare arbitrati rituali, incontri di mediazione e fino a un massimo di 2 interrogatori.

La presenza del praticante all'udienza deve risultare da annotazione sul libretto della pratica, previamente vidimato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine o da un suo delegato. Per ciascuna udienza, deve essere indicata la data, il numero di ruolo, l'autorità giudiziaria, una succinta descrizione dell'attività svolta e la sottoscrizione dell'avvocato difensore presente.

Nel caso di udienze cosiddette “cartolari” che si tengono mediante il deposito di note scritte è consentito al dominus di dare atto, nel contesto della nota, che le stesse sono state predisposte con l’ausilio del proprio praticante, chiedendo così al Giudice di darne atto nel verbale di udienza.

Sono considerate valide ai fini della pratica le udienze cosiddette “cartolari” che si tengono mediante il deposito di note scritte anche quando la causa è patrocinata da altro Avvocato diverso dal proprio dominus, purchè il titolare della causa dia espressamente atto nel testo delle note scritte che le stesse sono state redatte con l’ausilio del praticante, chiedendo altresì al giudice di darne atto nel verbale di udienza.

Anche in tal caso occorrerà indicare negli appositi spazi del libretto, data, numero di ruolo, autorità giudiziaria e l’incombente previsto per l’udienza. Sarà in ogni caso necessario, come per le udienze in presenza, accanto alla sottoscrizione del titolare della causa, anche quella del dominus.

Il Consiglio dell'Ordine ha facoltà di chiedere copia del verbale d'udienza nel quale dovrà risultare la presenza del praticante nonché facoltà di chiedere copia delle note di udienza predisposte per le udienze “cartolari”, laddove il verbale redatto dal Giudice non abbia inserito il nominativo del praticante che ha coadiuvato il dominus (o altro avvocato) alla redazione delle stesse.

Il praticante può assistere con il proprio dominus alle udienze in cui quest’ultimo – pur non essendo indicato in procura – partecipi in base a delega rilasciata dal socio dello studio a cui sia stato conferito il mandato difensivo. Il praticante può inoltre assistere alle udienze di cause nel cui collegio difensivo vi sia un avvocato – socio o collaboratore dello studio associato - anche se non corrispondente al dominus. Il praticante, infine, ove il proprio dominus non abbia la possibilità di garantire allo stesso una sufficiente

offerta formativa (art. 41, comma 8, L. 247/2012), potrà integrare la partecipazione/assistenza alle udienze con altro dominus e con ciò anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo abbia già tre praticanti.

In tutti i casi di partecipazione/assistenza del praticante ad udienze con avvocato diverso dal dominus e, quindi, anche nel caso di partecipazione/assistenza con avvocato associato, socio o collaboratore del dominus medesimo, quest'ultimo, dovrà vistare la partecipazione alla specifica udienza già sottoscritta dell'avvocato difensore presente.

Articolo 6.4 (Annotazioni delle altre attività svolte)

Gli atti, giudiziali e stragiudiziali, devono essere specificamente individuati (ad esempio: atto di citazione, precetto, verbale di conciliazione, contratto, atto di costituzione di parte civile, atto d'appello, etc.) con l'enunciazione del loro oggetto (ad esempio: imputazione penale, pagamento somma, risarcimento danno, compravendita, etc.).

Il Consiglio dell'Ordine ha la facoltà di richiedere al praticante la produzione di copia degli atti indicati nel libretto, previa eliminazione di ogni riferimento alle parti interessate.

Articolo 6.5 (Relazioni semestrali)

Tra gli adempimenti della pratica rientra la redazione di un numero minimo di cinque relazioni a semestre, che devono essere allegate alla richiesta del visto semestrale. Nelle relazioni il praticante deve precisare il ruolo ricoperto e il contributo prestato con l'indicazione specifica delle attività svolte.

Le relazioni devono riguardare le vicende giudiziali e stragiudiziali seguite dal praticante e devono contenere un'esemplificazione delle questioni giuridiche affrontate con la relativa trattazione.

Almeno una delle relazioni per ciascun semestre deve avere ad oggetto una questione deontologica affrontata nel corso del tirocinio.

Le relazioni non possono consistere nella riproduzione degli atti di parte o dei pareri formulati al cliente, né in un mero riepilogo dei fatti storici oggetto della vertenza o delle fasi del processo; devono essere firmate dal praticante e controfirmate dal dominus.

Articolo 6.6 (Visto semestrale)

Al termine di ogni semestre ed entro giorni sette dalla scadenza dello stesso le relazioni e il libretto di pratica con l'attestazione del dominus presso il cui studio si è svolta la pratica devono essere inviati all'indirizzo mail praticaforense@ordineavvocatitorino.it.

Non sono considerati regolari, al fine del visto semestrale, gli invii effettuati in data anteriore al giorno di effettiva scadenza del semestre.

Il semestre va calcolato secondo il calendario comune, con i criteri dettati dagli ultimi due capoversi dell'art. 2963 del codice civile, a decorrere dalla data di prima iscrizione nel Registro dei praticanti. Il ritardato e ingiustificato deposito del libretto e delle relazioni oltre il termine previsto comporta la segnalazione del caso al Consiglio dell'Ordine per la valutazione della eventuale rilevanza disciplinare.

L'omessa o incompleta presentazione della documentazione e la conseguente mancata certificazione da parte dell'Ordine del corretto e regolare svolgimento della pratica possono comportare la non validità del semestre ai fini del computo della durata complessiva della pratica.

Articolo 6.7 (Vigilanza sull'effettivo svolgimento della pratica)

La vigilanza ed il controllo sull'effettivo svolgimento del tirocinio verrà esercitata dal Consiglio dell'Ordine anche a mezzo di organi delegati, nel rispetto delle previsioni dell'art. 8 D.M. 17 marzo 2016 n. 70. Al fine di accertare il regolare e proficuo svolgimento del tirocinio il praticante potrà essere convocato dai componenti della Commissione Pratica del Consiglio dell'Ordine per sostenere colloqui e verifiche;

potranno, altresì, essere effettuati controlli mediante acquisizione dei verbali delle udienze annotate sul libretto.

Articolo 6.8 (Abilitazione al patrocinio sostitutivo)

Decorsi 6 mesi dall'iscrizione nell'apposito registro, il praticante può presentare domanda per ottenere l'abilitazione al patrocinio sostitutivo ai sensi dell'art. 41 comma 12, L. 247/12.

La durata massima del patrocinio sostitutivo è di 5 anni. L'abilitazione al patrocinio sostitutivo perde in ogni caso efficacia alla scadenza dei 6 anni dall'iscrizione nel registro dei praticanti.

L'esercizio del patrocinio sostitutivo è subordinato al previo giuramento da rendersi nelle forme previste dall'art. 9, comma 3, DM 17/03/2016 n. 70.

Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, ai sensi dell'art. 41 c.12 Legge 31 dicembre 2012 n. 247, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al Tribunale e al Giudice di Pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che rientravano nella competenza del pretore (vedi pareri 40/2019 e 34/2021).

L'esercizio del patrocinio sostitutivo non ha limiti territoriali.

Articolo 6.9 (Compiuta pratica)

Al termine dei diciotto mesi di pratica il praticante deve presentare tutta la documentazione relativa agli adempimenti di cui agli articoli precedenti, ed il Consiglio, effettuati i necessari accertamenti, rilascia certificazione di compiuta pratica.

Articolo 6.10 (Trasferimento di studio e interruzione della pratica)

Il praticante, in caso di trasferimento presso altro studio professionale, informa immediatamente e in forma scritta il Consiglio dell'Ordine, allegando dichiarazione dell'avvocato che accetta il praticante con le modalità di cui alle precedenti norme.

Nel caso in cui il praticante abbandoni lo studio, ovvero ometta di svolgere l'attività per un periodo continuativo superiore a 30 giorni, il dominus è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine.

Art. 7 (Obbligatorietà del corso di formazione per l'accesso alla professione di avvocato)

Il D.M. 9 febbraio 2018, n. 17 (Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato) attua le disposizioni dell'articolo 43 della legge professionale che prevedono – oltre alla pratica forense – la frequenza obbligatoria con profitto (a seguito di verifiche finali), per un periodo non inferiore a mesi 18, di corsi di formazione a indirizzo professionale.

E' previsto che le lezioni dei corsi (almeno 160 ore) siano distribuite in modo omogeneo nel predetto arco temporale, con moduli semestrali e possibilità di iscrizione ogni semestre.

L'applicazione del citato decreto, inizialmente prevista per la fine del mese di settembre 2018, veniva rinviata, con proroghe, al 1° aprile 2022.

Di conseguenza, sono obbligati a frequentare il corso coloro che si sono iscritti al Registro dei praticanti a partire dal 1° aprile 2022.

Articolo 8 (Altre tipologie di svolgimento della pratica)

Articolo 8.1 (Praticante presso Uffici Giudiziari e altre forme alternative)

Il tirocinio presso gli Uffici Giudiziari può sostituire lo svolgimento della pratica per l'accesso alla professione forense per un periodo massimo di due semestri ed è regolato dal DM 17/03/2016 n. 70.

Articolo 8.2 (Pratica all'estero)

La pratica, previa comunicazione al Consiglio dell'Ordine, e per non più di sei mesi, può essere svolta presso altro Paese dell'Unione Europea ovvero altro Paese extra comunitario con il quale sia stata stipulata apposita convenzione.

Articolo 8.3 (Pratica forense e scuola di specializzazione)

Il praticante può frequentare la scuola di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del D.lgs. 398/97 che ha validità di un anno ai fini del compimento del tirocinio per le professioni di avvocato ai sensi dell'art. 41 comma 9 della legge 247/12, contestualmente alla pratica forense presso uno studio legale o presso l'Avvocatura dello Stato.

Articolo 9 (Praticante ammesso al tirocinio anticipato)

Il tirocinio anticipato degli studenti universitari è ammesso ed è regolato dall'art. 5 DM 17/03/2016 n. 70.

Al seguente link sono visionabili le convenzioni

Articolo 10 (Obblighi deontologici per i tirocinanti)

Il tirocinio professionale è svolto con assiduità, diligenza, riservatezza e nel rispetto delle norme di deontologia professionale. L'inosservanza da parte del praticante delle disposizioni del presente Regolamento e di quelle contenute nel DM 17/03/2016 n. 70, nonché la mancata comunicazione delle informazioni richieste o la loro non veridicità, sono ostative alla convalida di ogni semestre, in relazione al quale il Consiglio dell'Ordine abbia accertato le violazioni. Tale condotta è fonte di responsabilità disciplinare.

Art. 11 – (Efficacia del regolamento; entrata in vigore)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si intendono richiamate le disposizioni vigenti in materia.

Si fa presente che il presente regolamento potrà subire variazioni nel rispetto e conformemente ai pareri e circolari del C.N.F.

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno 2/10/2025.

Al fine di dare allo stesso adeguata pubblicità viene pubblicato sul sito dell'Ordine e viene inviato a tutti i praticanti iscritti all'Albo.